

D.L. 4/2022 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" (SOSTEGNI TER)	
TITOLO I	
Sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19	
<p>Art. 1 (Misure di sostegno per le attività chiuse)</p>	<p>Si dispone il rifinanziamento, con 20 milioni di euro per l'anno 2022, del "Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse" di cui all'art. 2 del D.L. 73/2021 da destinare al ristoro delle attività che alla data del 27 gennaio 2022 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate nel periodo dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D.L. 221/2021 (che, da un lato, ha vietato le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti implicanti assembramenti in spazi aperti e, dall'altro, ha sospeso le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati).</p> <p>In favore degli esercenti le suddette attività <u>si dispone la sospensione</u>:</p> <p>a) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;</p> <p>b) i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.</p> <p>I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022.</p>
<p>Art. 2 (Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio)</p>	<p>Si istituisce, nello stato di previsione del MiSE, il "Fondo per il rilancio delle attività economiche", con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono "in via prevalente" attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 47.19 (Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati); - 47.30 (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati); - 47.43 (Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati); - Tutte le attività dei gruppi 47.5 (Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati) e 47.6 (Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati); - 47.71 (Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati); - 47.72 (Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati); - 47.75 (Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati); - 47.76 (Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati);



- 47.77 (Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati);
- 47.78, (Commercio al dettaglio di altri prodotti, esclusi quelli di seconda mano, in esercizi specializzati);
- 47.79 (Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi);
- 47.82 (Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature);
- 47.89 (Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti);
- 47.99 (Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati).

Per poter beneficiare degli aiuti, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 33% rispetto al 2019 (rilevano i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione).

Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese per una delle attività oggetto di sostegno;
- b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;
- d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, co. 2, lettera d, D.lgs. 231/2001).

Le risorse finanziarie saranno ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400mila euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l'importo del contributo sarà ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.



	<p>La concessione degli aiuti è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p> <p>Le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, <u>una istanza al MiSE (che potrà avvalersi di società in house)</u>, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive.</p> <p>L'istanza dovrà essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del MiSE, con il quale saranno anche fornite le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura.</p> <p>Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, il MiSE provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste.</p> <p>All'erogazione del contributo non si applicano le disposizioni relative alla previa verifica sull'inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5000 euro e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.</p>
<p>Art. 3 (Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)</p>	<p>Si dispone l'incremento, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, del <i>"Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica"</i> di cui all'art. 26 del D.L. 41/2021 <u>da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, previo riparto fra le Regioni e le Province autonome da effettuarsi con DPCM entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</u></p> <p>Si modifica inoltre la rubrica dell'art. 1-ter del D.L. 73/2021 (Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà) e si introduce il comma 2-bis al fine di prevedere lo stanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2022 <u>da destinare a interventi per le imprese che svolgono come attività "prevalente" una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO 2007:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie); - 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile); - 56.21 (Fornitura di pasti preparati - catering per eventi); - 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina); - 93.11.2 (Gestione di piscine); <p>che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi (rilevano i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione) non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.</p>



	<p>Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.</p> <p>Si riconosce, infine, <u>il credito d'imposta</u> (nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino) di cui all'art. 48-bis del D.L. 34/2020 anche <u>alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti Codici ATECO 2007:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 47.51 (Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati); - 47.71 (Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati); - 47.72 (Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati). <p>Conseguentemente si eleva il limite massimo di spesa, per l'anno 2022, da 150 milioni di euro a 250 milioni di euro.</p>
<p>Art. 4 (Fondo Unico Nazionale Turismo)</p>	<p>Si incrementa con 100 milioni di euro per l'anno 2022 il "Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente" di cui all'art. 1, co. 366, della Legge 234/2021</p> <p>Si riconosce, <u>per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 nel settore turistico e degli stabilimenti termali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali</u> di cui all'art. 7 del D.L. 104/2020 con le medesime modalità, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale.</p> <p>In caso di conversione di detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.</p>
<p>Art. 5 (Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili)</p>	<p>Si riconosce <u>alle imprese del settore turistico, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022</u>, il credito d'imposta di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020, con le modalità e alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, a condizione che i soggetti beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.</p> <p>Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti <u>con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dal 27 gennaio 2022.</u></p> <p>L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>



Art. 6 (Buoni per servizi termali)	<p>Si consente l'utilizzo dei buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'art. 29-bis del D.L. 104/2020 non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, fino alla data del 31 marzo 2022.</p>
Art. 7 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)	<p>Si riconosce l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli artt. 5 e 29, co. 8, del D.lgs. 148/2015 ai datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO 2007 di seguito indicati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa.</p> <p>TURISMO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alloggio (55.10 e 55.20) - Agenzie e tour operator (79.1, 79.11, 79.12 e 79.90); <p>RISTORAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ristorazione su treni e navi (56.10.5) - Catering per eventi, banqueting (56.21.0) - Mense e catering continuativo su base contrattuale (56.29); - Bar e altri esercizi simili senza cucina (56.30); - Ristorazione con somministrazione (56.10.1); - Parchi divertimenti e parchi tematici (93.21); - Stabilimenti termali (96.04.20); <p>ATTIVITA' RICREATIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Discoteche, sale da ballo night-club e simili (93.29.1); - Sale giochi e biliardi (93.29.3); - Altre attività di intrattenimento e divertimento (93.29.9); <p>ALTRE ATTIVITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (49.31 e 49.39.09); - Gestione di stazioni per autobus (52.21.30); - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (49.39.01); - Attività dei servizi radio per radio taxi (52.21.90); - Musei (91.02 e 91.03); - Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (52.22.09); - Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (52.23.00); - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (59.13.00); - Attività di proiezione cinematografica (59.14.00); - Organizzazione di feste e cerimonie (96.09.05).
Art. 8 (Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura)	<p>Si dispone, per l'anno 2022, l'incremento dei "Fondi emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo" di cui all'art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 istituiti nello stato di previsione del Ministero della Cultura, di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.</p> <p>Si dispone, sempre per l'anno 2022, l'incremento del "Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali" (destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i</p>



	<p>lavoratori della filiera di produzione del libro) di cui all'art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 istituito nello stato di previsione del Ministero della Cultura, di 30 milioni di euro.</p> <p>Si dispone, in favore degli esercenti le attività di spettacolo viaggiante e circensi, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, la proroga dell'esonero (di cui all'art. 65, co. 6, del D.L. 73/2021) dal pagamento del relativo canone fino al 30 giugno 2022.</p>
<p>Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di sport)</p>	<p>Si dispone l'estensione del credito d'imposta di cui all'art. 81 del D.L. 104/2020, anche per gli investimenti pubblicitari effettuati in favore di leghe e società sportive professionistiche nonché di società e associazioni sportive dilettantistiche dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.</p> <p>Si dispone l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'art. 10, co. 3, del D.L. 73/2021 di euro 20 milioni per l'anno 2022 da destinare all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale.</p> <p>Si consente di destinare parzialmente le maggiori risorse del <i>"Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano"</i> (art. 1, co. 369, Legge 205/2017) all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi. Una quota fino al 30% della dotazione complessiva è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.</p> <p>Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni dal 27 gennaio 2022 sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione e le modalità di erogazione.</p>

TITOLO III

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica

<p>Art. 14 (Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)</p>	<p>Si consente all'ARERA di annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.</p>
<p>Art. 15 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)</p>	<p>Si riconosce un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi</p>



	<p>per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.</p>
<p>Art. 16 (Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)</p>	<p>Si dispone l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.</p> <p>Le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni recate dalla norma in commento nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito Fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, saranno disciplinate dall'ARERA entro 30 giorni dal 27 gennaio 2022.</p>

<p style="text-align: center;">TITOLO IV Misure per la tutela della salute Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia</p>	
<p>Art. 24 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada)</p>	<p>Si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare, per un importo massimo non superiore al 40% dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 e, comunque, nel limite massimo dell'8% della dotazione del Fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di trasporto effettuati su <u>strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente.</u></p> <p>Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo è determinato in misura non superiore al 40% dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 e, comunque, nel limite massimo dell'8% della dotazione del Fondo.</p> <p>Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 27 gennaio 2022 e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo questa data.</p> <p>Si dispone altresì l'incremento, per l'anno 2022 di 5 milioni di euro, del Fondo di cui all'articolo 85, co. 1, del D.L. 104/2020, da destinare al <u>ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing</u>, con scadenza compresa anche per</p>



	<p>effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte delle medesime imprese di trasporto.</p> <p>I criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui alle precedenti misure saranno stabiliti con <u>uno o più Decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottarsi entro 30 giorni dal 27 gennaio 2022.</u></p> <p>L'efficacia degli adottandi Decreti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>Art. 26 (Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo)</p>	<p>Si istituisce, nello stato di previsione del MiPAAF due Fondi denominati, rispettivamente, <i>“Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza”</i>, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e <i>“Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola”</i>, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.</p> <p>Il primo Fondo è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza ed è ripartito tra le regioni e le province autonome, con Decreto sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio di contaminazione dal virus responsabile della <i>“peste suina africana”</i>, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado.</p> <p>Il Fondo secondo è invece destinato ad indennizzare gli <i>“operatori della filiera”</i> colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati.</p> <p>Sempre con Decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.</p> <p>La concessione dei contributi economici è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.</p>
<p>Art. 29 (disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)</p>	<p><u>Fino al 31 dicembre 2023, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici</u>, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data del 27 gennaio 2022, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, <u>delle clausole di revisione dei prezzi</u> (art. 106, co. 1, <u>D.lgs. 50/2016</u>, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma);</p> <p>b) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione</p>





	<p>appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta (in tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse disponibili).</p> <p><u>A pena di decadenza</u>, l'appaltatore dovrà presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione di cui alla precedente lettera b), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del Decreto con cui, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili determinerà le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.</p> <p>Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.</p>
--	--

VISITA IL NOSTRO SITO

www.uecoop.org

SEGUICI SU INSTAGRAM

<https://www.instagram.com/ue.coop/?hl=it>

SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvk2a_s8vTeEYg

E SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

<https://www.facebook.com/uecoop>

SCARICA INOLTRE LA NOSTRA APP UECOOP

per Android e iOS

UTILIZZA LA BACHECA DEI COOPERATORI

<https://www.uecoop.org/cooperiamo/#bacheca>

E VISITA IL NOSTRO SPAZIO

<https://www.virtualuecoop.it/>



**PER COSTRUIRE UN
NUOVO MODO DI
STARE INSIEME**

